

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40
11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. (+39) 0165 269811



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

info@comune.saint-christophe.ao.it
protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it
P.IVA/ C.F. 00107730079

Allegato C - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
E DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE
LAMPADIE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE TARIFFE
NEL CIMITERO COMUNALE**

**PER 20 (VENTI) ANNI DAL 1° GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2046, OLTRE
ALL'OPZIONE DELLA POSSIBILE PROROGA DI 6 MESI (CD PROROGA TECNICA)
PER L'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA, EX
ART. 120, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 36/2023.**

IL SERVIZIO È INCLUSIVO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

Per 20 (venti) anni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2046. Oltre all'opzione della possibile PROROGA di 6 MESI (cd proroga tecnica) per l'espletamento della nuova successiva procedura di gara, ex art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 06/08/2026.

Sommario

Allegato C - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE	1
Articolo 1. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO	3
Articolo 2. DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Articolo 3. IMPIANTI.....	3
Articolo 4. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	3
Articolo 5. COLLAUDI.....	3
Articolo 6. INTEGRAZIONE IMPIANTO	4
Articolo 7. REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI.....	4
Articolo 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
Articolo 9. ABBONAMENTO	5
Articolo 10. DURATA DELL'ABBONAMENTO	5
Articolo 11. PREZZO DELL'ABBONAMENTO	5
Articolo 12. SERVIZI COMPRESI NELL'ABBONAMENTO.....	5
Articolo 13. DIVIETO VARIAZIONI IMPIANTO	5
Articolo 14. SCADENZA ABBONAMENTO	5
Articolo 15. TERMINI DI PAGAMENTO	5
Articolo 16. ESECUZIONE IMPIANTO	6
Articolo 17. SPESE IMPIANTO PRINCIPALE	6
Articolo 18. QUOTA DI CONTRIBUTO	6
Articolo 19. REVISIONE TARIFFARIA	7
Articolo 20. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE	7
Articolo 21. SPESE MODIFICAZIONE IMPIANTO	7
Articolo 22. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	7
Articolo 23. REVISIONE PREZZI	7
Articolo 24. RIEQUILIBRIO DELLA CONCESSIONE	7
Articolo 25. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
Articolo 26. GARANZIA DEFINITIVA.....	8
Articolo 27. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10

Articolo 1. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. È istituito nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE il servizio di gestione e manutenzione degli impianti e di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione delle lampade votive e del servizio di riscossione delle relative tariffe nel cimitero comunale per 20 (venti) anni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2046, Oltre all'opzione della possibile PROROGA di 6 MESI (cd proroga tecnica) per l'espletamento della nuova successiva procedura di gara, ex art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Questa opzione verrà esercitata a seguito dell'approvazione del Comune, non è previsto un minimo garantito, se tale opzione non sarà necessaria, o non sarà approvata e, di conseguenza non sarà attivata, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice, che rinuncia, con la partecipazione alla presente gara, a qualsiasi rivendicazione in merito alla non attivazione dell'opzione.
2. L'esecuzione materiale del servizio viene concesso ad una impresa specializzata la quale, nel nome e per conto e nell'interesse del Comune, con proprio personale, con mezzi propri e a proprio rischio e pericolo provvederà alla realizzazione dell'opera pubblica applicando le tariffe e le norme stabilite dal presente disciplinare.

Articolo 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione viene aggiudicata, con diritto di privativa, per la durata di anni 20 (VENTI).
2. Oltre all'opzione della possibile PROROGA di 6 MESI (cd proroga tecnica) per l'espletamento della nuova successiva procedura di gara, ex art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Questa opzione verrà esercitata a seguito dell'approvazione del Comune, non è previsto un minimo garantito, se tale opzione non sarà necessaria, o non sarà approvata e, di conseguenza non sarà attivata, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice, che rinuncia, con la partecipazione alla presente gara, a qualsiasi rivendicazione in merito alla non attivazione dell'opzione.
3. Allo scadere della concessione tutte le opere esistenti, nonché quelle eseguite dal Concessionario, in dipendenza del presente capitolato, passeranno, il tutto in buono stato d'uso e completo in ogni sua parte, in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario stesso. le parti difettose e non conformi alle norme contrattuali dovranno essere immediatamente riattivate dal concessionario uscente a sue spese e cura.

Articolo 3. IMPIANTI

1. Gli impianti, con tutte le apparecchiature elettriche, verranno costruite e installate dalla Ditta Concessionaria alla quale spetta l'obbligo di procedere secondo le ultime Normative vigenti.

Articolo 4. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In relazione all'eventuale sviluppo che verrà dato alle costruzioni cimiteriali (ristrutturazioni e/o ampliamenti) la Ditta Concessionaria si assume l'onere della costruzione degli impianti per illuminazione votiva ai sensi di Legge.

Articolo 5. COLLAUDI

1. I nuovi complessi e gli ampliamenti saranno collaudati di volta in volta sempre entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per quanto concerne la messa a terra dovrà essere emesso

certificato attestante la dichiarazione di conformità da parte del concessionario stesso e solo allora sarà autorizzato a mettere in tensione la nuova rete.

Articolo 6. INTEGRAZIONE IMPIANTO

1. Se nel corso del contratto l'Amministrazione Comunale farà eseguire eventuali ampliamenti nel Cimitero entro il quinto anno precedente la scadenza del contratto stesso, la Concessionaria sarà tenuta ad integrare l'impianto, estendendolo alla zona di ampliamento.

Articolo 7. REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

1. I nuovi impianti saranno realizzati con cavi sotterranei o comunque non in vista, ad esclusione degli aerei od a muro necessari. Ogni guasto arrecato alle opere murarie, ai viali ed in genere a tutto quanto di proprietà comunale o privata, dovrà essere riparata tempestivamente e a regola d'arte a spese del concessionario.

Articolo 8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà:
 - a) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio dello stesso impianto e fornire energia elettrica, solo per illuminazione votiva, a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni e obblighi specificati nella polizza di abbonamento per gli utenti.
 - b) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente contratto e nella polizza di abbonamento, nonché i vigenti regolamenti comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali.
 - c) servirsi di personale adatto, di ottime qualità morali, rispettoso ed abituato con modi urbani, con facoltà dell'Autorità comunale di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a rimarchi per incapacità, indisciplinazione e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto ai servizi cimiteriali.
 - d) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a lavori di forza maggiore, come incendi, scioperi, temporali, furti e devastazioni ect.
 - e) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva e fatta di propria iniziativa delle lampade fulminate, rotte ed asportate.
 - f) provvedere altresì a proprie cure e spese, a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri inerenti all'impianto.
 - g) effettuare la regolare corresponsione al Comune del Canone o corrispettivo di Concessione di cui al presente articolo di Capitolato.
 - h) provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti, indicandoVi tutti i tracciati principali e secondari delle condutture, le apparecchiature elettriche installate ecc., nonché tenere aggiornato lo schedario degli abbonati al servizio, che dovrà in ogni momento essere tenuto a disposizione dei funzionari degli Uffici incaricati dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 9. ABBONAMENTO

1. La domanda dell'abbonamento deve essere scritta su apposito modulo a stampa fornito dall'Impresa concessionaria, che si riserva di dare ricorso alla domanda stessa dopo aver verificato se è tecnicamente possibile eseguire l'impianto.

Articolo 10. DURATA DELL'ABBONAMENTO

1. La durata dell'abbonamento, non può essere inferiore ad un anno, esso decorre dal primo di ogni mese e sempre dopo il versamento della rata dell'abbonamento e del contributo di impianto.

Articolo 11. PREZZO DELL'ABBONAMENTO

1. Il prezzo dell'abbonamento annuale per l'accensione continuata è fissato in Euro 18,00 oltre IVA, oltre le spese postali, a carico dell'abbonato, per ogni punto luce luminoso. Tale importo dovrà essere versato in una sola rata anticipata.

Articolo 12. SERVIZI COMPRESI NELL'ABBONAMENTO

1. Nel prezzo di abbonamento sono compresi:
 - a. le tasse governative e imposte comunali sul consumo di corrente;
 - b. le spese di manutenzione;
 - c. le riparazioni;
 - d. il ricambio delle lampadine bruciate;
 - e. il consumo dell'energia elettrica;
 - f. sono escluse l'IVA e le spese postali a carico dell'abbonato.

Articolo 13. DIVIETO VARIAZIONI IMPIANTO

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente o fare quanto possa in qualunque modo apportare, variazioni all'impianto esistente.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo in facoltà dell'impresa concessionaria al suo domicilio legale.

Articolo 14. SCADENZA ABBONAMENTO

1. L'abbonamento si intenderà alla scadenza rinnovato per uguale periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non abbia dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata diretta all'impresa concessionaria al suo domicilio legale.

Articolo 15. TERMINI DI PAGAMENTO

1. Tutti i pagamenti devono essere fatti, nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata, al domicilio legale dell'Impresa Concessionaria o a un suo esattore che sarà munito di apposita quietanza. Se nei trenta giorni di tolleranza accordati all'abbonato, questi non avrà ottemperato al pagamento della rata, l'Impresa Concessionaria potrà, senza preavviso alcuno, sospendere la corrente ed anche togliere l'impianto, senza diritto dell'abbonato a pretendere indennizzi di spesa, danni ect.
2. Il ripristino della corrente, verrà effettuato dalla Ditta Concessionaria, successivamente al versamento delle rate dovute e non pagate, gravate di interessi, spese d'ufficio e postali.

Articolo 16. ESECUZIONE IMPIANTO

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria, che non è obbligata a fornire l'energia elettrica a chi volesse farlo per proprio conto.
2. S'intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione con relativa scatola di presa, gli speciali portalampade e lampadina di apposita costruzione, escludendosi quindi ogni qualunque opera decorativa ed artistica, che resta a carico dell'abbonato, il quale dovrà per la posa, accordarsi preventivamente con l'impresa.

Articolo 17. SPESE IMPIANTO PRINCIPALE

1. L'abbonato verserà anticipatamente, una sola volta, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla tomba, un contributo nella seguente misura:

TARIFFE SERVIZI				
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE				
IL SERVIZIO È INCLUSIVO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.				
Tipologia di servizio		Cellette Ossari Cellette cinerarie	Loculi	Tombe e cappelle di famiglia
1	Canone di Abbonamento annuo cadauna lampada 24v 1,4 Watt accensione 24 h Canone annuo	18,00 €/anno + IVA		
2	Canone di Allacciamento una tantum	15,00 € + IVA	18,00 € + IVA	35,00 € + IVA
		I.V.A., spese di gestione e spese postali escluse, a carico dell'abbonato.		

Articolo 18. QUOTA DI CONTRIBUTO

1. Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di opere murarie e di adattamento e fornitura del conduttore elettrico. I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore e decoratore, sono a carico dell'abbonato.

Articolo 19. REVISIONE TARIFFARIA

1. L'eventuale revisione del prezzo dell'abbonamento annuale per l'accensione continuata e del canone di allacciamento spetta al comune che vi può eventualmente provvedere in occasione dell'approvazione annuale del bilancio di previsione.

Articolo 20. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso di gara, la Ditta Concessionaria fornirà al Comune, entro il 31 Dicembre di ogni anno, la base imponibile corrispondente ad una percentuale annua a rialzo sulla percentuale minima del 10% (DIECIPERCENTO/00), dell'importo degli abbonamenti al netto di IVA per ogni lampada attiva ed illuminata, adeguabile secondo le percentuali di aumento applicate sul canone annuo di abbonamento, per tutta la durata della concessione.
2. Il Comune provvederà all'emissione di regolare fattura, considerando imponibile l'importo di cui sopra al quale verrà applicata l'aliquota I.V.A. in vigore.
3. La Ditta Concessionaria è tenuta al versamento del corrispettivo di concessione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Articolo 21. SPESE MODIFICAZIONE IMPIANTO

1. Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato medesimo.

Articolo 22. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. L'impresa concessionaria non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica e per guasti o danni causati da forza maggiore.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, quindi, l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sostenere il pagamento della rata.

Articolo 23. REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di una concessione le cui tariffe non sono stabilite sulla base di un "prezzo" offerto dall'operatore economico, ma determinate dall'Amministrazione con Deliberazione del Consiglio comunale, non è prevista la revisione prezzi.
2. Il consiglio comunale potrà valutare annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e l'adeguamento delle tariffe da applicare.

Articolo 24. RIEQUILIBRIO DELLA CONCESSIONE

1. Nel rispetto dell'art. 120 del Codice "Modifica dei contratti in corso di esecuzione" e dell'art. 192 "Revisione del contratto di concessione", al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può richiedere la revisione del contratto,

nella misura strettamente necessaria a ricondurlo a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto e comunque solo nel caso di scostamenti che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, come specificato al punto precedente.

2. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al comma 1 del predetto art. 192 del Codice e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa (ad esempio, una variazione nel numero degli abbonamenti o delle richieste di allaccio / di disdetta rientra nel rischio operativo del concessionario e non determina alcun riequilibrio).

Articolo 25. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il contratto può essere modificato in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nelle ipotesi previste dall'art. 189 del Codice.

Articolo 26. GARANZIA DEFINITIVA

GARANZIA DEFINITIVA.

All'atto della stipulazione del contratto il Concessionario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice.

A garanzia del regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario dovrà costituire, all'atto della stipulazione, per i termini di durata della concessione e fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, una garanzia prestata nelle forme e con le modalità e termini di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 (**cauzione definitiva**), pari al 10% dell'importo minimo del canone da corrispondere al comune per il contratto di concessione calcolato come 10% della base di gara (8.400,00 €) maggiorata del rialzo offerto in sede di gara.

La garanzia definitiva potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di affidamento e del soggetto garantito (stazione appaltante – Comune di Saint-Christophe (AO);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta/preventivo;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta/preventivo e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta/preventivo.

RIDUZIONI.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta/preventivo che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta/preventivo che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta/preventivo, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute

qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta/preventivo.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 27. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti.
2. Le contravvenzioni alle disposizioni del capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:
 - a. per ogni abbonato che non venga allacciato entro 30 giorni dalla richiesta e dal conseguente soddisfacimento delle condizioni di abbonamento, penalità di € 20,00 entro la prima settimana oltre il termine a seguire € 5,00/giorno sino al limite di 100,00 Euro, con la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.
 - b. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 36 ore Euro 5,00 al giorno o frazione di giorno di mancata accensione, salvo i casi di forza maggiore in relazione ai quali la riattivazione dovrà essere assicurata entro il termine di 48 ore dell'evento.
 - c. mancata produzione del piano di manutenzione entro il termine prestabilito, penalità di Euro 25,00/giorno sino al limite massimo di Euro 500,00 oltre il quale l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto.
 - d. mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione periodica programmata di cui al registro di manutenzione: penalità di Euro 50,00 per ogni infrazione contestata.
 - e. mancato aggiornamento e trasmissione del registro utenti: penalità Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 15°giorno successivo all'allacciamento.
3. Eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni a carico del concessionario di cui al capitolato potranno comportare la realizzazione delle stesse da parte di terzi con spese a carico del concessionario. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore.
4. Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.
5. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli abbienti, comunicata al concessionario con atto formale del personale comunale incaricato a mezzo PEC.